

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2018 promossa da:

ATTORE/I

contro

BANCA

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/12/2018, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- esaminati gli atti;
- osservato che parte opponente ha documentato (cfr. docc.12 e 12a allegati alla memoria autorizzata) che hanno già proposto, innanzi alla competente sezione specializzata imprese del Tribunale di Roma, domanda volta ad accertare la nullità ex art.33 e 2 della legge n.287/90 delle fidejussioni da essi prestate;
- ritenuto che le valutazioni da effettuare in questa sede attengono necessariamente anche alla validità o invalidità del titolo azionato da in sede monitoria sicché si ritiene che la questione già posta in via principale innanzi al Tribunale di Roma rappresenti un antecedente logico-giuridico della decisione da adottare in questa sede;
- rilevato che tale circostanza integra un grave motivo di sospensione dell'esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo nei confronti dei e dovendosi anche accogliere, in relazione ai medesimi, per quanto sopra detto, l'istanza di sospensione del presente giudizio ex art.295 c.p.c.;
- osservato poi, quanto alle altre due posizioni, che potrà invece qui procedersi oltre dal momento che la hanno in questa sede posto solo in via di eccezione la questione di nullità della fideiussione - né risulta pendente (contrariamente alla posizione dei, altro giudizio avente ad oggetto, quale contenuto della domanda principale, tale questione - e che pertanto sulla stessa questo Giudice potrà decidere *incidenter tantum*;
- atteso dunque - in relazione all'istanza ex art.649 c.p.c. che la banca non ha prodotto il contratto originario di apertura del conto e che gli estratti conto depositati in atti non sono completi mancando tutte le movimentazioni del conto dalla apertura sino al primo trimestre 2001 - risultando in effetti che il conto n.2929 27 era aperto già in precedenza (cfr. pag.35 del libro inventari della tipografia risalente al 1989) - restando pertanto incerta, allo stato, la correttezza del saldo finale indicato;
- osservato che tale circostanza integra i gravi motivi richiesti ai fini della sospensiva dall'art.649 c.p.c. pure in relazione alle posizioni dellr



p.q.m.

- letto l'art.649 c.p.c. sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in favore di tutti gli opposenti;
- letto l'art.295 c.p.c. sospende poi il presente giudizio relativamente alle posizioni di
- rinvia al 24/3/20 ore 10.15 per consentire l'espletamento del tentativo di mediazione da parte assegnando alle medesime il termine di giorni 15 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Si comunichi.

Perugia, 17 aprile 2019

Il Giudice
dott.

